



ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI  
Ente Morale - D.P.R. n.1051 del 27.10.1950

N. di prot.: 453

Roma, 06.02.2024

Spett.le  
Camera dei Deputati  
Commissione Giustizia  
[com\\_giustizia@camera.it](mailto:com_giustizia@camera.it)

**Oggetto: osservazioni sulle abbinare proposte di legge C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto e C. 1109 Bruzzone recanti "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali"**

Con riferimento alle proposte di legge in oggetto, l'Associazione Italiana Allevatori non può che condividere le finalità di diverse iniziative parlamentari che hanno come obiettivo la tutela degli animali. Infatti, il benessere animale è inequivocabilmente un elemento-cardine che caratterizza e che guida lo sviluppo del settore dell'allevamento nazionale, concorrendo a dare maggior valore all'intera produzione zootecnica italiana.

Riteniamo inoltre necessario premettere e sottolineare che l'esercizio delle attività imprenditoriali aventi ad oggetto il patrimonio zootecnico è improntato, già da diversi anni, al rispetto dei principi rivolti ai bisogni ed alle esigenze degli animali e su processi di produzione e tecniche di allevamento eticamente elevati.

Come è noto, infatti, la disciplina europea in materia agricola, anche per far fronte alla crescente domanda dei cittadini e dei consumatori, assicura elevati standard di benessere animale, tenendo conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali delle diverse specie allevate, e incentiva un modello di sviluppo rurale improntato sul rispetto del benessere animale e sulla qualità della produzione. La normativa europea e la correlata normativa nazionale di recepimento garantiscono elevati standard di benessere animale, che devono essere assicurati dalle imprese zootecniche (ma anche dagli altri operatori del settore) durante le fasi di allevamento, trasporto, macellazione. Tali disposizioni riguardano la formazione degli operatori, le tecniche di allevamento, la cura degli animali, le dimensioni delle stalle, l'igiene dei locali e delle attrezzature utilizzate, lo spazio individuale di ciascun animale adeguandolo alle esigenze



ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI  
Ente Morale - D.P.R. n.1051 del 27.10.1950

fisiologiche, etologiche e produttive, nonché le modalità di trasporto degli animali così come la gestione dell'attività di macellazione.

Fatte queste premesse, pur non entrando nel merito delle singole proposte di legge presentate, orientate a modificare la legislazione vigente per reprimere i comportamenti violenti nei confronti degli animali e per introdurre ulteriori strumenti di tutela, **indichiamo di seguito alcuni elementi di criticità delle proposte di legge in esame:**

- **All'articolo 7 della proposta AC 30**, prima firmataria on. Brambilla, si prevede l'abrogazione dell'articolo 19-ter del Regio Decreto 28 maggio 1931, n. 601 (in base al quale: *"Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione."*). Si creerebbe in tal modo un *vulnus* in materia penale rispetto ad attività svolte nell'esercizio di impresa agricola, rendendole penalmente perseguibili. Infatti, le fattispecie delittuose di cui al Titolo IX-bis del codice penale (Uccisione di animali, Maltrattamento di animali, spettacoli o manifestazioni vietate, divieto di combattimento e confisca e pene accessorie) rischierebbero di applicarsi anche ad alcune condotte riconducibili alle suddette attività.
- **All'articolo 11, comma 1 lettera b), della proposta AC 30** si prevede che i compiti di vigilanza svolti dalle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute siano estesi a tutti gli animali, non solo a quelli di affezione, così come previsto dall'art. 6, comma 2, della legge 20 luglio 2004 n. 189. Tale previsione non è condivisibile poiché attribuisce alle guardie zoofile lo svolgimento di funzioni per le quali - perlomeno nel caso degli allevamenti zootecnici - sono indispensabili conoscenze e competenze specifiche sulle tecniche e sulle tipologie di allevamento, sulle razze allevate, sulle norme di biosicurezza, sulle disposizioni per sicurezza sul lavoro che è necessario osservare entrando in allevamento, ecc.... Oltretutto, si tratta di un'attività di vigilanza che si sovrappone a quella già svolta regolarmente ed efficacemente dai veterinari professionisti del servizio pubblico.





ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI  
Ente Morale - D.P.R. n.1051 del 27.10.1950

- All'articolo 12 della proposta AC 30 si prevede l'istituzione di un contributo per la detenzione e il mantenimento di animali sequestrati e confiscati che, per come è formulato il comma 2 della norma in esame nonché l'Allegato A alla proposta che ne quantifica l'importo, sembra essere posto a carico di chiunque allevi animali. L'AIA non può che essere contraria a questa previsione, non trovando alcuna giustificazione la volontà di porre indiscriminatamente a carico di ogni allevatore il contributo in parola, ritenendo più corretto istituire un apposito Fondo alimentato con risorse a carico della fiscalità generale, così come ad esempio previsto all'articolo 13 della proposta AC 1109, primo firmatario l'on. Bruzzone.
- La previsione di cui all'articolo 21 della proposta AC 1109 in cui si prevede che *"La cessione, a qualsiasi titolo, di un animale è sempre effettuata con la contestuale consegna di una certificazione veterinaria che attesta le condizioni di salute dell'animale e di una certificazione in ordine alla precedente proprietà e al luogo di provenienza"* si sovrappone alla disciplina speciale che regola la materia per il settore dell'allevamento, disponendo la tenuta di registri di stalla, l'aggiornamento tempestivo della Banca Dati Nazionale zootecnica ed altre disposizioni sulla movimentazione degli animali, per cui andrebbe chiarito in sede di proposta AC 1109 che il suddetto adempimento non si applica a chi alleva animali nell'ambito dell'esercizio dell'attività imprenditoriale zootecnica.

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali informazioni, chiarimenti o integrazioni.  
Cordiali saluti.

Il Direttore Generale  
Dott. Mauro Donda